



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 64/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ANTENNA 5 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “ANTENNA 5”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 2 dicembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha reso note le risultanze dell’attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l’emittente “ANTENNA 5” ha trasmesso pubblicità non segnalata e non chiaramente riconoscibile come tale, dal 16 settembre al 22 settembre 2014 nelle seguenti fasce orarie:

16 settembre 2014 11:00-12:00
17 settembre 2014 16:00-17:00
18 settembre 2014 19:00-20:00
19 settembre 2014 02:00-03:00
22 settembre 2014 10:00-11:00.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con atto Cont. 17/2014 del 4 dicembre 2014, notificato in pari data, il Co.re.com. ha contestato alla società Antenna 5 s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “ANTENNA 5”, la presunta violazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nelle giornate dal 16 settembre al 22 settembre 2014.

Deduzioni della società

La società Antenna 5 s.r.l. ha prodotto, in data 17 dicembre 2014, una memoria difensiva nella quale ha fatto presente di aver subito, in data 11 settembre 2014, un’azione di pirateria informatica - oggetto di apposita denuncia alla Polizia postale di Firenze in data 12 settembre 2014 - che avrebbe causato il malfunzionamento dei macchinari anche nel mese successivo all’evento.

Secondo la società Antenna 5 s.r.l., i giorni nei quali è stata rilevata la violazione contestata (dal 16 al 22 settembre 2014) rientrerebbero nel periodo in cui non è stato tecnicamente possibile procedere al ripristino integrale dei *files* e della messa in onda dei programmi.

La parte, inoltre, ha affermato di aver inviato al Co.re.com. una nota, in data 21 ottobre 2014, per comunicare, quali conseguenze dell’accadimento occorso, l’impossibilità di effettuare la registrazione dei programmi dal giorno 11 settembre al 14 settembre 2014 e la difficoltà, a un mese dall’accaduto, nel recuperare tutti gli archivi e le funzioni dei macchinari.

2. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel caso di specie, accogliendo le motivazioni fornite dall’emittente e confermando la ricezione di apposito avviso da parte dell’emittente circa l’episodio di pirateria informatica occorso, ritiene che sussistano i presupposti per l’archiviazione del procedimento.

Tuttavia, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio, effettuato dal Co.re.com. su delega dell’Autorità, la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, incombendo sull’esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l’obbligo di rendere chiaramente riconoscibile il messaggio pubblicitario e distinguibile dal resto della programmazione.

Nel caso di specie, non risulta adeguatamente dimostrato dal punto di vista tecnico che le interruzioni pubblicitarie - andate in onda, nei giorni dal 16 al 22 settembre 2014, prive della relativa segnalazione e di elementi volti a differenziarle dal resto del programma - siano state esclusivamente causate dal fatto accaduto in data 11 settembre 2014, debitamente denunciato alla Polizia Postale di Firenze e comunicato al Co.re.com. dalla società Antenna 5 s.r.l.

Ciò tanto più se si considera che, dalla documentazione in atti, risulta che sono andati in onda, in quasi tutte le giornate e fasce orarie riportate nell’atto di contestazione sopra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

specificato, ulteriori e diversi messaggi pubblicitari, debitamente segnalati ai sensi delle vigenti disposizioni, con le modalità di seguito riportate:

16 settembre 2014 dalle 11:57:24 alle 11:58:56;
17 settembre 2014 dalle 16:04:55 alle 16:05:45 e dalle 16:31:23 alle 16:32:55;
18 settembre 2014 dalle 19:13:54 alle 19:15:26 e dalle 19:38:04 alle 19:39:55;
22 settembre 2014 dalle 10:11:31 alle 10:12:15, dalle 10:40:06 alle 10:40:50 e dalle 10:58:19 alle 10:59:05.

Di conseguenza, si ritiene di non accogliere la proposta di archiviazione del Co.re.com. Toscana nei confronti della società Antenna 5 s.r.l. e di disporre la sanzione pecuniaria per la violazione riscontrata nei giorni e nelle fasce orarie, così come riportata nell'atto di contestazione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità tale da non comportare significativi indebiti vantaggi per la stessa società agente, in considerazione della rilevazione del circoscritto episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, avvenuto in concomitanza dell'accadimento denunciato dalla parte.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte ha cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio e ha adottato misure idonee a prevenire violazioni della stessa specie.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 590.728,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni contestate con atto cont. 17/2014 del Co.re.com. Toscana nella misura del minimo edittale, pari a 1.033,00, moltiplicato per numero cinque (n. 5) giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Antenna 5 s.r.l., con sede legale in Empoli (Fi), Via I Maggio, n. 3, c.a.p. 50053, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale "ANTENNA 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 64/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 64/15/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani